



STATUTO **"ASSOCIAZIONE PROMETEUS O.D.V."**

ART.1 DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

E' costituito, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. della normativa in materia, del codice civile per quanto compatibile, l'ente del terzo settore **denominato "ASSOCIAZIONE PROMETEUS O.D.V."** di seguito denominata "associazione", con sede in Palmi, via Poeta.22-89015 Palmi RC. La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore" e diventerà "ASSOCIAZIONE PROMETEUS ODV- Ente del Terzo Settore-" (Si può utilizzare l'acronimo: E.T.S.).

L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

La durata dell'associazione è illimitata.

La sede dell'associazione potrà essere mutata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ART.2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'associazione prosegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati tra cui:

1-) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

2-) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, con la realizzazione di opere pubbliche e private, in concerto con gli Enti locali finalizzate

al miglioramento e la valorizzazione dell'ambiente e dei luoghi. Questo tipo di azioni, vogliono far riscoprire o rafforzare il senso di appartenenza dei cittadini alla propria terra, privilegiando il bello, rispetto al degrado e alla bruttura, gradite alle organizzazioni malavitose.

3-) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; in particolare l'attività dell'associazione verte sulla valorizzazione della bellezza nel suo più ampio significato: bellezza della solidarietà, dell'animo umano, del donarsi e donare agli altri, dell'arte, della valorizzazione dei luoghi, del trasformare luoghi abbandonati in zone dedicate ai bambini e a opere d'arte, quali parchi giochi, statue artistiche e opere artistiche in generale di significato sociale e culturale, che possano rappresentare un simbolo di cambiamento e di bellezza dei luoghi. Inoltre l'attività associativa verte nella attività editoriale e nella pubblicazione di libri e riviste, lo svolgimento di corsi, stage, aprire siti internet che hanno lo scopo di divulgare la cultura in senso generale e locale, il dialetto e le tradizioni;



4-) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, anche in collaborazione con le Istituzioni, attraverso la pianificazione di manifestazioni a carattere sportivo, ricreativo, turistico, gite, viaggi, avvenimenti culturali e sociali,

5-) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, attraverso organizzazioni di convegni, dibattiti, riunioni, pubblicazioni, riviste e libri;

6-) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, in collaborazioni con gli Enti locali. Tale azioni ha come scopo l'eventuale utilizzazione di spazi e beni confiscati alla criminalità organizzata, concessi dagli Enti pubblici all'associazione;

L'associazione può esercitare attività diverse, secondarie e strumentali alle attività di interesse generale di cui al presente statuto, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il consiglio direttivo dell'associazione stessa.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro



regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017. Le attività di cui sopra sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Per la realizzazione degli scopi sociali, l'associazione potrà beneficiare di tutti gli aiuti finanziari di qualsiasi specie disposti dallo Stato, dalla Regione, dalle città Metropolitane e dalle imprese e compier tutti gli atti per l'approvvigionamento dei sedetti finanziamenti.

ART.3 RISORSE ECONOMICHE

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) quote associative;
- 2) contributi pubblici e privati;
- 3) donazioni e lasciti testamentari;
- 4) rendite patrimoniali;
- 5) proventi da attività di raccolta fondi;

- 6) attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm. e ii.
- 7) ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle eventuali quote associative annuali, stabilite dall'assemblea dei soci che ne determina l'ammontare.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART.4 BILANCI

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno l'associazione deve redigere il bilancio di esercizio, redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del dlgs 117/2017, anche nella forma del rendiconto per cassa, formato da ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, che viene predisposto dal Comitato Direttivo, sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro i primi 4 mesi successivi alla chiusura e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Entro il mese di dicembre, il Comitato Direttivo sottopone il bilancio preventivo per l'anno successivo all'assemblea dei soci per l'approvazione.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

ART.5 I SOCI

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

ART.6 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. L'ammissione è comunicata per iscritto all'interessato e annotata nel libro dei soci.



Sulle domande di ammissione si pronuncia il Comitato Direttivo; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci.

Il Comitato Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali esclusioni all'interessato entro 60 giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Si hanno quattro categorie di soci:

FONDATORI

ORDINARI

ONORARI

SOSTENITORI

I soci ordinari, fondatori e onorari hanno gli stessi diritti e doveri previsti dall'art.7 del presente statuto, mentre i soci sostenitori, possono partecipare alle assemblee ma non hanno diritto di voto.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Comitato Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.*

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Comitato Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART.7 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci sono obbligati:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- 3) a versare l'eventuale quota associativa;

Tutti i soci hanno diritto:



- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione,
- 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- 3) ad accedere alle cariche associative;
- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia.

ART.8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci,
- 2) il Comitato Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) Organo di Controllo, se deliberato dall'assemblea o previsto per legge;
- 5) il Collegio dei Probiviri, se deliberato dall'assemblea.

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART.9 ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da *almeno 3 mesi*, nel libro soci. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Comitato Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva il bilancio di esercizio, preventivo e l'eventuale bilancio sociale;
- 2) elegge e revoca i componenti del Comitato Direttivo e degli eventuali, se previsti, Organo di controllo e Collegio dei Probiviri e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 3) delibera l'eventuale regolamento interno, dei lavori assembleari e le sue variazioni;
- 4) delibera l'esclusione dei soci;
- 5) delibera le eventuali quote associative;
- 6) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 7) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

- 8) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione, con relativa devoluzione del patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Comitato Direttivo eletto fra i presenti.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto o strumenti di comunicazione elettronica (fax, e-mail, whatsapp, pec) da recapitarsi ai soci almeno otto giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale, almeno otto giorni prima della data dell'Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea, qualora in sede di prima convocazione il quorum per la validità della stessa non sia raggiunto, in seconda convocazione saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dello statuto, lo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Ciascun associato ha diritto a un voto, può farsi rappresentare in assemblea da altro soggetto purché socio, iscritto nell'apposito registro, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

ART.10 COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 18 anni, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.



I membri del Comitato Direttivo sono cinque e rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili per due mandati. Possono fare parte del Comitato esclusivamente i soci maggiorenni.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Comitato Direttivo decadano dall'incarico, il Comitato medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Comitato; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Comitato può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario.

Al Comitato Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- 3) predisporre il bilancio di esercizio, preventivo, e l'eventuale bilancio sociale;
- 4) deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione dei soci;
- 5) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- 6) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione non spettanti all'Assemblea dei soci
- 7) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dell'atto costitutivo o dello statuto alla sua competenza.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Comitato medesimo eletto fra i presenti.

Il Comitato Direttivo è convocato di regola almeno cinque volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando la maggioranza dei consiglieri né faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della



maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da comunicarsi almeno otto giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. La convocazione potrà avvenire in questo forme:

- apposita convocazione da affiggersi nella sede sociale;
- tramite e.mail/pec/ whatsapp/fax (perché rimanga traccia della convocazione);
- tramite posta raccomandata.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Comitato Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Comitato, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART.11 IL PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dal Comitato Direttivo al suo interno, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci e resta in carica per 5 anni ed è rieleggibile per due mandati.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Comitato più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

ART.12 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, eventualmente nominato e previsto, è composto da 3 membri nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci stessi e resta in carica per cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per due mandati.

Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da

singoli soci e dagli organi dell'associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Comitato Direttivo e all'Assemblea.

Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi dell'associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

ART.13 ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART.14 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI ESTINZIONE O SCIoglimento

A norma dell'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro/i ente del Terzo Settore individuato dall'organo direttivo in carica.



ART.15 DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ai sensi dell'art. 8 c. 2 del D. Lgs. 117/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri enti componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART.16 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm. e ii. (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Palmi,

26/5/2020

Il segretario delle scuole
Paolino De Franco

ATO 25212 DA BULLO



(Ventisimappiancheventi)

Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Reggio Calabria
Ufficio Territoriale di Palmi

Registrazione N° 521 Serie 3
Contributo E. 200,00 €

09 GIU 2020

IL DIRETTORE



Verbale di Assemblea STRAORDINARIA del 26/5/2020



L'anno 2020, il giorno 26, del mese di MAGGIO, alle ore 20:00, presso la sede sociale dell'Associazione sita in Cesare Battisti, 7 Palmi (RC), si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione culturale "Prometeus".

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale, il Sig. SAVERIO PETITTO, verbalizza il Sig. SALVATORE DE FRANCA.

Il Presidente costata che l'Assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale così come previsto dallo statuto, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo.

Sono presenti tutti i soci iscritti, il Presidente dichiara che l'assemblea deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

-) ADEGUAMENTO STATUTO nel rispetto del D.l.g.s. 117/2017 e s.m.i e delle normative in materia.

Sul punto all'ordine del giorno:

Il presidente, prendendo la parola, comunica ai presenti la necessità di modificare lo statuto secondo i dettami del D.l.g.s. 117/2017 e s.m.i e delle normative in materia, per poter essere iscritti all'albo nazionale degli Enti del terzo settore. Inoltre, il presidente spiega ai soci del direttivo che l'iscrizione dovrebbe avvenire in maniera automatica, essendo iscritti regolarmente negli elenchi provinciali del volontariato. Il presidente sottopone ai presenti una bozza di modifica dello statuto, approvata dal direttivo, per eventuali modifiche, prima dell'approvazione della bozza definitiva. I soci, una volta esaminata attentamente la bozza dello statuto, **approvano con voto palese e parere unanime il punto posto all'o.d.g.**

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21.45 previa stesura e lettura del presente verbale.

Il Segretario

SALVATORE DE FRANCA

Il Presidente

SAVERIO PETITTO

